

Costituzione nuova Associazione Nazionale
Cooperative di Produzione, Lavoro e Servizi

“Legacoop Produzione e Servizi”

STATUTO

(approvato dalle Direzioni nazionali di ANCPL e Legacoop Servizi del 25 ottobre 2017
e dalle Assemblee dei Delegati di ANCPL e Legacoop Servizi del 30 novembre 2017)

TITOLO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, OGGETTO

ART. 1 – NATURA, VALORI E SCOPI

1. E' costituita, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 36 e seg. del Codice Civile ed in applicazione dello Statuto di Lega Nazionale Cooperative e Mutue (di seguito indicata come Legacoop), l'Associazione Nazionale Cooperative di Produzione, Lavoro e Servizi- in sigla Legacoop Produzione e Servizi -con sede in Roma. Essa può stabilire delegazioni ed uffici in Italia o all'estero nel caso in cui particolari condizioni ne richiedano l'istituzione.
2. Alla Legacoop Produzione e Servizi aderiscono le Cooperative di lavoratori, imprenditori e professionisti già aderenti a Legacoop, ai sensi del CAPO II dello Statuto della stessa, che svolgono la loro attività nei settori delle costruzioni, industriale, della progettazione, ingegneria e consulenza, dei beni culturali, dei servizi erogati a comunità ed imprese ed in altri settori affini, nonché i loro Consorzi ed altri enti a partecipazione Cooperativa.
3. Legacoop Produzione e Servizi ha completa autonomia giuridica, patrimoniale ed amministrativa e non ha scopo di lucro.
4. Legacoop Produzione e Servizi promuove, rappresenta, assiste e tutela gli enti associati allo scopo di favorirne la crescita, nell'ambito del più complessivo obiettivo di promozione, sviluppo, potenziamento e difesa della cooperazione e delle qualità specifiche riconosciute dalla Costituzione della Repubblica, senza discriminazione per le opinioni politiche, per il genere, l'appartenenza etnica e le convinzioni religiose dei suoi membri.
5. In particolare, Legacoop Produzione e Servizi promuove la cooperazione tra lavoratori, imprenditori e professionisti che apportano in cooperativa la loro stessa prestazione lavorativa e le società ed enti anche non cooperativi tra lavoratori, che favoriscono lo sviluppo della democrazia economica e l'azionariato dei lavoratori nelle imprese nelle quali lavorano.
6. Essa si riconosce nei principi dell'Alleanza Cooperativa Internazionale (ACI) e nella "Carta dei valori" e nel Codice Etico di Legacoop.
7. Legacoop Produzione e Servizi ha la responsabilità dell'elaborazione e dell'attuazione della politica cooperativa dei settori di cui al precedente comma 2, nel contesto della politica generale di solidarietà e di sistema fra tutte le imprese aderenti a Legacoop e fornisce a Legacoop l'assistenza necessaria per garantire un'attenta verifica dell'attuazione del loro scopo mutualistico.
8. Legacoop Produzione e Servizi intende contribuire allo sviluppo della democrazia rappresentativa e al rapporto tra istituzioni e imprese associate, anche attraverso un maggiore coinvolgimento di quest'ultime nei propri processi decisionali e conduce la sua azione di rappresentanza ispirandosi ai principi della sostenibilità sociale ed ambientale.
9. Essa sostiene la cultura cooperativa e l'attività di formazione e contribuisce ad una corretta comunicazione dei valori e dei risultati raggiunti dagli aderenti.

ART. 2 – COMPITI

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo, Legacoop Produzione e Servizi, direttamente o partecipando ad enti a ciò finalizzati, provvede:
 - a) all'elaborazione di linee di politica economica attinenti alle attività svolte da parte degli enti associati e alla promozione di azioni tese ad affermare una logica di mercato aperto, concorrenziale e regolato;
 - b) a fornire agli associati ampia e qualificata assistenza, avvalendosi anche delle altre strutture aderenti a Legacoop o da essa partecipate e/o di altre organizzazioni;
 - c) a stipulare, in rappresentanza degli associati, patti, contratti e accordi di lavoro con le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e ad assistere gli associati nella composizione di eventuali vertenze di lavoro;
 - d) a prendere tutte le iniziative e svolgere quelle attività che possono essere utili al fine di contribuire allo sviluppo di tutto il movimento cooperativo e che contribuiscano ad attuare l'effettiva partecipazione democratica dei soci alla gestione delle cooperative e alla vita del movimento cooperativo;
 - e) a promuovere azioni, d'intesa con Legacoop e nelle forme e con i mezzi più opportuni, volte ad ottenere i provvedimenti legislativi e amministrativi necessari a soddisfare le esigenze di promozione e sviluppo delle cooperative operanti nel settore della produzione e servizi;
 - f) a promuovere la cooperazione tra le imprese cooperative associate, conformemente ai Principi dell'Alleanza Cooperativa Internazionale promuovendo e stabilendo rapporti di collaborazione e di collegamento con altre organizzazioni italiane ed estere, cooperativistiche, sindacali, di settore, professionali, tecniche ed economiche per il raggiungimento di fini comuni;
 - g) a rappresentare gli associati in qualsiasi istanza in cui sia richiesta la partecipazione di rappresentanti di categoria;
 - h) a diffondere in tutte le cooperative aderenti l'adozione di pratiche di rendicontazione della responsabilità sociale e ambientale, finalizzate all'elaborazione e alla rappresentazione della utilità sociale della cooperazione;
 - i) a promuovere in favore degli associati, direttamente o indirettamente, servizi di formazione finalizzati al progresso della cultura di impresa e del buon governo cooperativo;
 - j) a promuovere, in sintonia con la Costituzione italiana, azioni attive in grado di combattere gli ostacoli alla parità di opportunità anche di genere;
 - k) ad eseguire studi, ricerche, analisi ed elaborazioni finalizzate ad approfondire la conoscenza della cooperazione sotto il profilo sociale, economico e giuridico. Per questo scopo Legacoop Produzione e Servizi raccoglie dati e informazioni dagli enti associati, organizza archivi e banche dati e può assegnare incarichi specifici a consulenti esterni ed esperti.

ART. 3 – ASSETTO ISTITUZIONALE

1. In coerenza con quanto stabilito dallo statuto di Legacoop, Legacoop Produzione e Servizi svolge le proprie funzioni di rappresentanza sul territorio nazionale attraverso una delle seguenti forme:
 - a. attraverso proprie articolazioni regionali, strutturate in comitati regionali, le cui modalità decisionali e le relative funzioni di rappresentanza saranno disciplinate da apposito regolamento;
 - b. attraverso associazioni autonome regionali o interregionali, il cui statuto non potrà comunque essere in contrasto con quello di Legacoop Produzione e Servizi;
 - c. attraverso articolazioni settoriali di Legacoop regionale.
2. La forma organizzativa territoriale di rappresentanza settoriale è definita di comune accordo tra le Legacoop regionali interessate e Legacoop Produzione e Servizi.
3. In caso di scelta della forma organizzativa di cui al precedente comma 1 , lettera c), l'accordo dovrà garantire l'autonomia decisionale ed operativa dell'articolazione settoriale nella definizione delle proprie linee di lavoro, la previsione di criteri che consentano alle cooperative di produzione e servizi di partecipare alle scelte dei propri rappresentanti, nonché la disponibilità delle risorse necessarie per il proprio funzionamento, in proporzione alla contribuzione versata dalle cooperative e nel rispetto dei criteri di riparto deliberati dagli organi competenti.
4. Le funzioni e i compiti delle organizzazioni territoriali sono coerenti e funzionali a quelli di Legacoop Produzione e Servizi.
5. Nell'assolvimento dei propri compiti esse esprimono indirizzi e orientamenti per le attività economiche svolte, in piena autonomia, dagli enti associati.
6. I Comitati settoriali regionali di Legacoop Produzione e Servizi che non abbiano autonomia giuridica e patrimoniale possono adottare propri regolamenti di funzionamento, in attuazione delle norme del presente Statuto.
7. Le strutture territoriali di cui al punto 1, lettera a) e b) promuovono progetti di settore in coordinamento organizzativo con le Legacoop territoriali.

ART. 4 - DIVIETO DI SVOLGIMENTO ATTIVITA' ECONOMICHE

1. Legacoop Produzione e Servizi e le sue organizzazioni territoriali non possono svolgere attività economica.
2. La capacità di Legacoop Produzione e Servizi deve intendersi limitata alle specifiche funzioni ad essa assegnate dal presente statuto o dallo statuto di Legacoop, con esclusione di ogni atto o attività di natura economica e di ogni prestazione di garanzia, anche a favore di cooperative aderenti. Gli atti eccedenti i limiti predetti sono nulli.

TITOLO II

AMMISSIONE, RECESSO, ESCLUSIONE E DECADENZA DEGLI ASSOCIATI

ART. 5 – ADESIONE A LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI

1. Fanno parte di diritto di Legacoop Produzione e Servizi le cooperative, i loro consorzi e gli altri enti dei servizi aderenti a Legacoop, operanti nei settori di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Sulla base dello Statuto di Legacoop, aderiscono a Legacoop Produzione e Servizi anche le società ordinarie con partecipazione maggioritaria di società cooperative, loro consorzi o altri Enti associati. Le strutture di rappresentanza territoriale di Legacoop Produzione e Servizi sono delegate ad esprimere la proposta di adesione inoltrata a Legacoop da parte di nuovi enti, a norma del proprio Regolamento di adesione. Non possono aderire a Legacoop Produzione e Servizi enti non aderenti a Legacoop.

ART. 6 – OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

1. L'appartenenza a Legacoop Produzione e Servizi comporta per ogni ente associato i seguenti obblighi e divieti:
 - a) osservanza dei principi programmatici, delle disposizioni statutarie e delle delibere adottate dagli organi di Legacoop Produzione e Servizi;
 - b) pagamento dei contributi associativi nella misura fissata dai regolamenti di Legacoop;
 - c) divieto di aderire ad enti o associazioni le cui finalità siano in contrasto con quelle di Legacoop Produzione e Servizi;
 - d) invio, su richiesta di Legacoop Produzione e Servizi, dei bilanci preventivi e consuntivi, relazioni, pubblicazioni, notizie statistiche ed ogni altro elemento di giudizio, di informazione e documentazione sulle attività dell'ente associato, esclusivamente per le finalità di cui al precedente articolo 2, lettera e) del presente Statuto;
 - e) osservanza dei CCNL, degli accordi e delle convenzioni in materia di lavoro stipulati da Legacoop Produzione e Servizi o da Legacoop;
 - f) il rispetto dei principi generali della cooperazione e degli indirizzi contenuti nella Carta dei Valori e nel Codice Etico di Legacoop.

ART. 7 - CESSAZIONE

1. Si cessa automaticamente di fare parte di Legacoop Produzione e Servizi a seguito di recesso da Legacoop ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile o per esclusione deliberata in conformità allo statuto e ai Regolamenti di Legacoop.
2. L'esclusione è prevista per l'ente associato che violi gravemente gli obblighi indicati all'articolo 6 o all'art. 9 dello Statuto di Legacoop ovvero assuma comportamenti tali da determinare danno all'immagine di Legacoop Produzione e Servizi. A tal fine la Direzione nazionale, sentito il Comitato dei Garanti, può proporre l'esclusione della cooperativa che dovrà essere deliberata dai competenti organi di Legacoop.

TITOLO III

ORDINAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei delegati;
- la Direzione nazionale;
- il Consiglio di Presidenza;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori dei conti;
- il Comitato dei garanti.

ART. 9 – ASSEMBLEA DEI DELEGATI

1. L'Assemblea dei delegati è l'organo sovrano di Legacoop Produzione e Servizi. Spetta ad essa:
 - a) fissare l'indirizzo ed il programma generale delle attività in favore degli Enti aderenti;
 - b) approvare i documenti proposti dall'Assemblea;
 - c) eleggere la Direzione nazionale, il Collegio dei revisori dei conti e il Comitato dei garanti;
 - d) deliberare le modifiche dello Statuto, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti;
 - e) ratificare, nella prima seduta utile, a maggioranza dei presenti, le modifiche statutarie di cui al successivo art. 20.
2. L'Assemblea dei delegati resta in carica per la durata del mandato di quattro anni e comunque sino alla convocazione dell'assemblea di mandato successiva e viene nominata secondo i criteri e le modalità stabilite in apposito Regolamento, approvato dalla Direzione nazionale.
3. L'Assemblea dei delegati è composta:
 - a) dai delegati designati dalle cooperative, nonché dagli altri enti facenti parte dell'Associazione ed eletti nelle Assemblee delle articolazioni territoriali di Legacoop Produzione e Servizi;
 - b) dai delegati designati dagli Enti a carattere nazionale aderenti a Legacoop Produzione e Servizi.
4. La convocazione dell'Assemblea dei delegati spetta alla Direzione nazionale di Legacoop Produzione e Servizi. La convocazione, l'ordine del giorno ed il regolamento devono essere comunicati alle Cooperative almeno 60 giorni prima della data di convocazione.
5. L'Assemblea dei delegati, ad eccezione di quanto previsto all'art. 21, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei delegati; in

seconda convocazione, che può avere luogo dopo un'ora da quella fissata per la prima, è validamente costituita qualunque sia il numero dei delegati presenti.

6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei delegati presenti. Le modalità di votazione sono fissate preventivamente dalla Assemblea dei delegati medesima.
7. E' compito dell'Assemblea dei delegati verificare lo svolgimento del programma generale deliberato in sede di Assemblea di mandato ed eventualmente aggiornarlo, tenuto conto dell'evoluzione della situazione economica generale e della situazione economica e sociale degli Enti associati.
8. L'Assemblea dei delegati si riunisce, di norma, almeno una volta all'anno.
9. All'Assemblea dei Delegati spetta inoltre di:
 - a) ratificare, alla prima riunione utile, le cooptazioni e le decadenze eventualmente decise dalla Direzione nazionale;
 - b) sostituire per cooptazione i Delegati venuti a mancare per dimissioni, decadenza o altra causa. Le sostituzioni devono avvenire mantenendo inalterati i rapporti tra le rappresentanze e secondo le indicazioni effettuate ai sensi dell'art 10, comma 4.

ART. 10 – DIREZIONE NAZIONALE

1. La Direzione nazionale è eletta ogni quattro anni in corrispondenza dello svolgimento dell'Assemblea di mandato.
2. I membri sono eletti dalla Assemblea dei delegati, dopo averne stabilito il numero e devono essere in maggioranza soci di cooperative e rappresentanti di consorzi e strutture di carattere nazionale. Essi sono eletti in funzione del ruolo o dell'incarico ricoperto negli enti aderenti e decadono automaticamente con il venir meno di tale ruolo o incarico.
3. La composizione della Direzione nazionale deve garantire un'equa rappresentanza dei settori e dei territori.
4. La composizione della Direzione nazionale deve garantire la rappresentanza di genere. La rappresentanza di ciascun genere non può essere inferiore al 30 % del numero complessivo dei membri. Inoltre la presenza dei giovani, in età non superiore ai 40 anni, deve essere pari almeno al 10 % dei membri.
5. I membri eletti nella Direzione nazionale permangono in carica fino alla successiva Assemblea di mandato dei delegati e sono rieleggibili.
6. La Direzione nazionale può sostituire i componenti venuti a mancare per dimissioni, decadenza o altra causa ed effettuare inoltre cooptazioni in misura non superiore al 10% del numero dei componenti eletti dall'Assemblea dei Delegati.
7. La Direzione nazionale definirà in apposito regolamento i casi di decadenza, di ineleggibilità e incompatibilità ai vari livelli.

8. La Direzione nazionale, sentito il Comitato dei garanti, può dichiarare comunque la decadenza o la sospensione in via cautelare di un proprio membro per motivi di particolare gravità, fortemente lesivi degli interessi della organizzazione.
9. La Direzione nazionale è convocata dal Presidente, sentito il Consiglio di Presidenza o, obbligatoriamente, qualora lo richieda un terzo dei membri della Direzione nazionale stessa, dandone comunicazione al Comitato dei Garanti.
10. La convocazione e l'ordine del giorno devono essere comunicati ai membri della Direzione nazionale almeno 10 giorni prima della data di convocazione.
11. Le sedute della Direzione nazionale sono validamente costituite qualunque sia il numero dei componenti presenti. Essa delibera a maggioranza dei presenti.
12. Spetta alla Direzione nazionale il potere di dirigere la Legacoop Produzione e Servizi. Essa delibera sulle principali questioni che attengono all'indirizzo ed al funzionamento di Legacoop Produzione e Servizi provvedendo, in particolare, a:
 - a) realizzare il programma di attività di Legacoop Produzione e Servizi definito dall'Assemblea dei Delegati;
 - b) convocare l'Assemblea Generale dei Delegati e stabilirne l'ordine del giorno;
 - c) eleggere il Presidente di Legacoop Produzione e Servizi;
 - d) eleggere il Consiglio di Presidenza, stabilendo il numero dei membri ed il criterio di composizione, nominare tra questi il Vice Presidente e sostituire i componenti venuti a mancare per dimissioni, decadenze, o altra causa; qualora si decida di avere più Vice Presidenti, tra questi eleggere il Vice Presidente vicario;
 - e) deliberare, su proposta del Consiglio di Presidenza, sentito il Comitato dei Garanti, la ripartizione dei compiti e dei relativi poteri concernenti l'esercizio delle funzioni di rappresentanza e gestionali, nonché in merito al modello organizzativo e all'organico di Legacoop Produzione e Servizi;
 - f) su proposta del Presidente, sentito il Consiglio di Presidenza, nominare e revocare il Direttore; la Direzione nazionale può nominare nel ruolo di Direttore il Presidente qualora egli sia un dirigente dell'Associazione;
 - g) approvare i rendiconti preventivi e consuntivi;
 - h) approvare i regolamenti di Legacoop Produzione e Servizi;
 - i) definire le politiche delle relazioni industriali della cooperazione e valutare i contratti e gli accordi di lavoro stipulati;
 - j) coordinare, indirizzare ed armonizzare l'attività e l'organizzazione delle proprie articolazioni territoriali, attraverso la costituzione del Comitato per il Mezzogiorno e di altri eventuali specifici coordinamenti territoriali;
 - k) definire i settori più significativi in cui operano gli Enti aderenti, prevedendo la loro articolazione funzionale e organizzativa sulla base di quanto stabilito al successivo art. 16;
 - l) nominare gruppi di progetto su campi e materie specifiche, definendone i compiti ed il funzionamento.

ART. 11 – CONSIGLIO DI PRESIDENZA

1. Il Consiglio di Presidenza è composto da un numero di componenti fissato dalla Direzione nazionale e comunque non inferiore a tre.
2. La convocazione e l'ordine del giorno devono essere comunicati ai membri, a cura del Presidente, almeno 7 giorni prima della data di convocazione.
3. Le sedute del Consiglio di Presidenza sono validamente costituite qualunque sia il numero dei membri presenti; esso delibera a maggioranza dei presenti.
4. Per le riunioni del Consiglio di Presidenza è ammessa la possibilità per i membri di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo.
5. Il Consiglio di Presidenza nomina un Segretario incaricato della tenuta dei verbali.
6. Il Consiglio di Presidenza provvede a:
 - a) curare o verificare, in relazione alle funzioni di sua competenza, l'esecuzione delle delibere della Direzione nazionale;
 - b) all'eventuale nomina, al proprio interno, di un Comitato Esecutivo, determinandone le competenze;
 - c) alla definizione di specifici progetti di comunicazione di gruppo;
 - d) coordinare l'attività di Legacoop Produzione e Servizi con quella delle Organizzazioni territoriali;
 - e) formulare il Rendiconto Economico da sottoporre all'esame del Collegio dei Revisori dei conti e all'approvazione della Direzione nazionale e verificare sistematicamente l'andamento economico e finanziario di Legacoop Produzione e Servizi;
 - f) deliberare sulle materie di carattere patrimoniale e finanziario che eccedono l'ordinaria amministrazione;
 - g) nell'ambito dei piani deliberati dalla Direzione nazionale e su proposta del Direttore, assumere, nominare e licenziare dirigenti, impiegati e quadri, definendone i compiti e determinandone gli emolumenti sulla base dei CCNL applicati e di un apposito regolamento;
 - h) nominare i rappresentanti di Legacoop Produzione e Servizi presso gli organismi consultivi statali e in eventuali altri organismi dei quali è chiamata a far parte;
 - i) deliberare in merito alla stipula dei contratti e gli accordi di lavoro di competenza di Legacoop Produzione e Servizi;
 - j) curare i rapporti di Legacoop Produzione e Servizi con le Pubbliche Amministrazioni, con le Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori e delle imprese, nonché con gli altri Movimenti cooperativi e dell'impresa sociale in Italia e all'estero.
7. Su proposta del Presidente, il Consiglio di Presidenza può attribuire a propri singoli membri ovvero ad altri dirigenti di Legacoop Produzione e Servizi deleghe specifiche.

ART. 12 – PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la rappresentanza di Legacoop Produzione e Servizi. Convoca il Consiglio di Presidenza e, sentito quest'ultimo, la Direzione nazionale e ne presiede le riunioni.
2. Firma gli atti ufficiali di Legacoop Produzione e Servizi ed ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti di fronte a qualsiasi giurisdizione. In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal Vice Presidente o dal Vice Presidente Vicario.
3. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Presidente si avvale degli organi associativi e della struttura.
4. Il Presidente permane in carica per un massimo di due mandati.

ART. 13 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è eletto dall'Assemblea dei delegati di mandato ed è composto da un Presidente, due membri effettivi e due supplenti. Essi devono essere preferibilmente iscritti al Registro dei Revisori Contabili e, in ogni caso, devono essere in possesso di adeguati requisiti di professionalità e competenza.
2. Il Collegio dei Revisori dei conti esercita il controllo amministrativo e contabile sulla gestione di Legacoop Produzione e Servizi e ne riferisce alla Direzione nazionale. Nello svolgimento delle sue funzioni fa riferimento alle norme del codice civile.
3. Il Collegio dei Revisori esprime parere mediante apposite relazioni e presenta annualmente alla Direzione nazionale di Legacoop Produzione e Servizi una relazione d'accompagnamento al rendiconto consuntivo.
4. I membri effettivi del Collegio dei Revisori sono invitati, senza diritto di voto, alle sedute della Direzione nazionale.

ART. 14 – COMITATO DEI GARANTI

1. Il Comitato dei Garanti, composto da un massimo di 7 membri, è nominato dall'Assemblea dei delegati di mandato ed elegge al proprio interno un Presidente. Di esso possono fare parte anche membri esterni all'organizzazione purché non abbiano responsabilità amministrative negli enti associati.
2. Spetta al Comitato dei Garanti di:
 - a) vigilare sul corretto funzionamento degli organi di Legacoop Produzione e Servizi e sul rispetto dello Statuto da parte degli stessi;
 - b) esprimere parere sulla ripartizione dei compiti e dei relativi poteri concernenti l'esercizio delle funzioni di rappresentanza e gestionali;
 - c) dirimere le controversie sottoposte al suo giudizio;
 - d) esprimere i pareri in tutte le ipotesi di provvedimenti sanzionatori conseguenti a violazioni di obblighi statutari o regolamentari;

- e) esprimere pareri su quesiti posti dalla Direzione nazionale in merito all'interpretazione del presente Statuto e dei regolamenti adottati da Legacoop Produzione e Servizi, in caso di dubbio o controversia;
 - f) presentare alla Direzione nazionale, in occasione dell'approvazione del rendiconto economico, una relazione annuale sullo svolgimento dell'attività esercitate dal Comitato stesso.
3. L'attività del Comitato è disciplinata da un proprio regolamento. Per quanto non previsto si applicano, ove compatibili, le norme regolamentari della Legacoop.

ART. 15 - DIRETTORE

1. Il Direttore, nominato ai sensi dell'articolo 10, comma 12, lettera f), svolge le funzioni che gli vengono attribuite dalla Direzione nazionale, in base a quanto previsto dall'art. 10, punto 12, lett. e) del presente statuto.
2. Il Direttore è responsabile del funzionamento di Legacoop Produzione e Servizi e sovrintende al coordinamento della struttura associativa. Propone l'assunzione, la nomina e il licenziamento dei dirigenti, impiegati e quadri. Partecipa alle riunioni del Consiglio di Presidenza e, se non componente, della Direzione nazionale senza diritto di voto.

ART. 16 – ARTICOLAZIONE DEI COMPARTI

1. I comparti sono formati da tutti gli enti associati esercenti la medesima attività.
2. La Direzione nazionale stabilisce quali comparti merceologici istituire, la loro organizzazione e le modalità di funzionamento.
3. I comparti elaborano e definiscono, nell'ambito degli indirizzi generali definiti da Legacoop Produzione e Servizi, proposte per l'attività da svolgere nell'ambito di competenza.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO

ART. 17 – GESTIONE ECONOMICA DEL PATRIMONIO

1. La gestione economica di Legacoop Produzione e Servizi non ha scopo di lucro. Le direttive di spesa necessarie per l'attuazione degli scopi e dei programmi di lavoro di Legacoop Produzione e Servizi devono essere formulate assicurando all'Associazione l'equilibrio economico e finanziario.
2. Gli eventuali avanzi di gestione devono confluire nel fondo di riserva. Legacoop Produzione e Servizi non può distribuire agli enti associati o a terzi avanzi di gestione, fondi o riserve.

ART. 18 – ESERCIZIO CONTABILE

L'esercizio contabile di Legacoop Produzione e Servizi coincide con l'anno solare.

ART. 19 – RENDICONTO ECONOMICO

1. Per ciascun esercizio è predisposto un rendiconto economico che, formulato dal Consiglio di Presidenza, è sottoposto all'approvazione della Direzione nazionale entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il Rendiconto economico deve essere accompagnato dai Conti previsionali dell'esercizio successivo.
2. Per l'approvazione del rendiconto economico è richiesta la presentazione di una relazione del Collegio dei Revisori dei conti.

TITOLO V

FUSIONE – SCIOGLIMENTO – LIQUIDAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 20 – MODIFICHE STATUTARIE

1. La Direzione nazionale di Legacoop Produzione e Servizi ha facoltà di apportare al presente Statuto le eventuali modifiche che si rendessero necessarie a seguito dell'entrata in vigore di provvedimenti legislativi o di Legacoop.
2. Le modificazioni di cui al punto precedente sono portate a ratifica nella prima seduta utile dell'Assemblea Generale dei delegati.

ART. 21 – SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Lo scioglimento di Legacoop Produzione e Servizi può essere deliberato dall'Assemblea dei delegati, che provvederà nel contempo alla nomina dei liquidatori, con la necessaria presenza della maggioranza dei delegati anche in seconda convocazione, e con il voto favorevole di due terzi dei presenti.
2. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, Legacoop Produzione e Servizi ha l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della L. 23/12/96 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 22 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme statutarie di Legacoop.

ART 23 – DEROGA TRANSITORIA AGLI ARTICOLI DA 9 A 14

Le modalità previste agli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 per l'elezione degli organi e per la loro composizione, non saranno applicate in sede di primo mandato. In deroga a quanto previsto dai sopra richiamati articoli, in sede di primo mandato, l'Assemblea costitutiva – formata dalle assemblee dei delegati di ANCP e di LEGACOOP SERVIZI – eleggerà tutti gli organi, secondo le modalità indicate nel progetto di fusione, che rimarranno in carica fino all'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2019.